



COMUNE DI CASEI GEROLA

PROVINCIA DI PAVIA
CODICE ENTE 11170

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N._3_ reg. Delib.

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2021 -

L' anno **duemilaventuno** addì **quattordici** del mese di **aprile**
alle ore **20:15** ,nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in seduta pubblica di **Prima** convocazione.

Risultano

N° d'ord.		Presenti	Assenti	N° d'ord.		Presenti	Assenti
1	TARTARA Leonardo	X		7	FERRARI Rosanna	X	
2	FANTIN Fabio	X		8	LAROCCA Antonio	X	
3	GIGLIO Isabella	X		9	STELLA Ezio	X	
4	ARMELI MOCCIA Simona	X		10	MUSSINI Gianmarco	X	
5	MORONI Marco	X		11	PENNABEA Edoardo	X	
6	CARROZZINO Matteo	X			Totale n.	11	0

Partecipa il Segretario Comunale **Avv. Mariano CINGOLANI** -

Il Sig. **Leonardo TARTARA** - **SINDACO** - assunta la presidenza e constatata la legalità dell' adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all' ordine del giorno:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2021 -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30/06/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

1) abitazione principale come definita alle lettere b) e c) del comma 741 della L. 160/2019 (ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	Esclusa dall'IMU
2) abitazione principale come definita alle lettere b) e c) del comma 741 della L. 160/2019 classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6,00 per mille
3) fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 per mille
4) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00 per mille
5) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,60 per mille di cui 7,60% riservato esclusivamente allo Stato
6) fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e pertinenze di cat. C/2, C/6 e C/7	10,60 per mille
7) fabbricati di categorie catastali A/10, C/1 e C/3	10,60 per mille
8) terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	8,60 per mille
9) aree fabbricabili	10,00 per mille

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari al 5 per mille e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 1 punto percentuale o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari all'1 per mille e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari all'1 per mille; i comuni possono aumentarla fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari al 7,60 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,60 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari all'8,60 per mille, di cui la quota pari al 7,60 per mille è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,60 per mille o diminuirla fino al 7,60 per mille;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari all'8,60 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,60 per mille o diminuirla fino all'azzeramento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato tuttavia che il decreto di cui al comma 756 della legge n. 160 del 2019 non è ancora stato emanato;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

1) abitazione principale come definita alle lettere b) e c) del comma 741 della L. 160/2019 (ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	Esclusa dall'IMU
2) abitazione principale come definita alle lettere b) e c) del comma 741 della L. 160/2019 classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6,00 per mille
3) fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 per mille
4) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00 per mille
5) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,60 per mille di cui 7,60% riservato esclusivamente allo Stato

6) fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e pertinenze di cat. C/2, C/6 e C/7	10,60 per mille
7) fabbricati di categorie catastali A/10, C/1 e C/3	10,60 per mille
8) terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	8,60 per mille
9) aree fabbricabili	10,00 per mille

Ritenuto di confermare i valori delle aree fabbricabili così come definiti nell'allegato A alla deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 19 marzo 2013 del quale si riposta il contenuto:

AMBITI P.G.T.		AREE URBANIZZATE	AREE NON URBANIZZATE
Residenziali esistenti e di completamento	Capoluogo	62,00	38,00
	Frazione	52,00	-
Artigianali e industriali esistenti e di completamento		40,00	27,00
Produttivi, terziari, commerciali		45,00	35,00
Ambiti Trasformazione Produttiva		30,00	

Ritenuto quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

Acconto	16 Giugno 2021
Saldo	16 Dicembre 2021

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria e Servizi Generali ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge -

DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021, coincidenti con quelle previste per il 2020:

1) abitazione principale come definita alle lettere b) e c) del comma 741 della L. 160/2019 (ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	Esclusa dall'IMU
2) abitazione principale come definita alle lettere b) e c) del comma 741 della L. 160/2019 classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6,00 per mille
3) fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 per mille
4) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00 per mille
5) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,60 per mille di cui 7,60% riservato esclusivamente allo Stato
6) fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e pertinenze di cat. C/2, C/6 e C/7	10,60 per mille
7) fabbricati di categorie catastali A/10, C/1 e C/3	10,60 per mille

8) terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	8,60 per mille
9) aree fabbricabili	10,00 per mille

B) di confermare i valori delle aree fabbricabili così come definiti nell'allegato A alla deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 19 marzo 2013

AMBITI P.G.T.		AREE URBANIZZATE	AREE NON URBANIZZATE
Residenziali esistenti e di completamento	Capoluogo	62,00	38,00
	Frazione	52,00	-
Artigianali e industriali esistenti e di completamento		40,00	27,00
Produttivi, terziari, commerciali		45,00	35,00
Ambiti Trasformazione Produttiva		30,00	

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

D) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

E) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

Acconto	16 Giugno 2021
Saldo	16 Dicembre 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

successivamente, visto l'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, ritenuta l'urgenza, con voti unanimi favorevoli

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Fatto, letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Leonardo TARTARA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Mariano CINGOLANI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno **22/04/2021** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè fino al **07/05/2021**

Lì, **22/04/2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Mariano CINGOLANI

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, **22/04/2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il **02/05/2021**

è decorso il termine di cui al 3° comma dell'art.134 del D.Lgvo 267/2000.

Lì

Il Responsabile dei
Servizi Amministrativi
